SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 3 MAGGIO 1972 [1]

Wiebe de Haan
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 33-71

Massime

Dipendenti — Trasloco nell'interesse del servizio — Spese — Rimborso — Presupposti (Statuto del personale delle Comunità europee, allegato VII, art. 9)

L'articolo 9 dell'allegato VII dello statuto del personale intende indennizzare i dipendenti delle spese effettive e necessarie sostenute per un trasloco nell'interesse del servizio. Benché sia opportuno interpretare questa disposizione in senso ampio, non escludendone il dipendente che, in attesa della nomina o del trasferimento, abbia già mutato residenza, una siffatta interpretazione appare tuttavia giustificata solo se evita al dipendente di dover far fronte col proprio stipendio alle spese sostenute.

Nella causa 33-71

WIEBE DE HAAN, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Rhode-Saint-Genèse, 1640 Bruxelles, Struikenlaan 13, con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Ernest Arendt, 34b, rue Philippe II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Louis de la Fontaine, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Emile Reuter, consigliere giuridico della Commissione, 4, boulevard Royal,

convenuta,

1 — Lingua processuale: il francese.

causa avente ad oggetto il rimborso delle spese per il trasloco da Ispra a Bruxelles, effettuato dal ricorrente il 16 agosto 1968,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione; A. M. Donner (relatore) e R. Monaco, giudici;

avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento

I fatti che sono all'origine della presente controversia e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue:

Dal 1° giugno 1961, il ricorrente era addetto agli uffici della CEEA di Ispra.

Con lettera 12 giugno 1968, il direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione delle CC.EE. gli comunicava il trasferimento alla direzione generale dell'energia a Bruxelles, a partire dal 20 giugno 1968, data alla quale aveva termine il suo precedente incarico. In seguito a detta lettera, il ricorrente recedeva dal contratto di affitto per la casa da lui occupata in Ispra e, con contratto 27 luglio 1968, affittava un abitazione in Rhode-Saint-Genèse.

Con lettera 2 agosto 1968 il ricorrente veniva avvertito che la decisione di trasferimento a Bruxelles era frutto di un errore.

Il 5 agosto il capo del servizio personale e amministrazione interna di Ispra gli confermava la comunicazione 2 agosto 1968 e lo invitava a rimanere ad Ispra fino a nuovo ordine.

L'8 agosto 1968 il ricorrente, con un memorandum inviato al servizio personale e amministrazione, rendeva note le conseguenze finanziarie dell'errore commesso a suo danno.

Durante il mese di agosto il ricorrente veniva autorizzato a recarsi in trasferta a Bruxelles fino a nuovo ordine, restando inteso che l'indennità di trasferta sarebbe stata a carico della direzione generale energia.

Il 16 agosto 1968 egli traslocava da Ispra a Bruxelles.

Con lettera 25 marzo 1970, il direttore generale del personale e dell'amministrazione comunicava al ricorrente che, se non aveva ancora traslocato, era autorizzato a farlo, giacché dal 1° aprile 1970 sarebbe stato destinato definitivamente a Bruxelles.

Dal 16 agosto 1968 al 1° aprile 1970 il ricorrente riceveva come indennità di trasferta una somma superiore ai 350 000 FB. Il 1° aprile 1970, gli veniva corrisposta l'indennità di prima sistemazione.

Con lettera 10 novembre 1970 al direttore della divisione «Diritti soggettivi», il ricorrente chiedeva il rimborso delle spese di trasloco, a norma dell'art. 9 dell'allegato VII dello statuto del personale delle Comunità europee.

Con nota 13 gennaio 1971 detto direttore gli rispondeva ch'egli non aveva diritto a tale rimborso.

Con lettera 1° marzo 1971, protocollata dalla segreteria della Commissione il 16 marzo 1971, il ricorrente proponeva all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo inteso ad ottenere il rimborso di cui sopra. Ritenendo che il termine di due mesi di cui all'art. 91, 2° comma, dello statuto del personale decorreva dal 16 maggio 1971, egli proponeva ricorso a questa Corte con atto depositato il 29 giugno 1971.

La fase scritta si è svolta ritualmente. La Corte (prima Sezione), su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 3 febbraio 1972.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 21 marzo 1972.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

1. In via principale
   a) Dichiarare e statuire che è radicalmente nullo il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione delle Comunità europee al suo ricorso gerarchico 1° marzo 1971.
   b) Pronunziandosi in sede di giurisdizione di merito, condannare la convenuta a versare al ricorrente, a norma dell'art. 9 dell'allegato VII dello statuto, la somma di 80 000 FB, salvo precisazioni in corso di causa.
2. In subordine
   a) Dichiarare che la convenuta è responsabile dell'illecito commesso dai suoi uffici e consistente nell'aver destinato il ricorrente a Bruxelles il 12 giugno 1968 — con effetto dal 20 giugno 1968 — e nell'avergli comunicato il 2 agosto 1968 — quando aveva già preso in affitto una casa nei sobborghi dell'agglomerato brussellese — che tale destinazione era frutto di un errore.
   b) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni, stimati in FB 80 000, salvo precisazioni in corso di causa.
3. Comunque
   — Porre le spese a carico della convenuta.

La *convenuta* conclude che la Corte voglia:

a) Respingere il ricorso in ogni sua parte.

b) Porre le spese a carico del ricorrente.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

a) Sulla domanda principale

Il *ricorrente* sostiene che l'art. 9 dell'allegato VII dello statuto non implica affatto che, per traslocare, al dipendente occorra l'autorizzazione previa dell'amministrazione, bensì unicamente che questa effettuerà il rimborso delle spese di trasloco solo entro i limiti di un preventivo previamente approvato. Detto articolo ha infatti il solo scopo di evitare che l'istituzione si veda obbligata a rimborsare una somma troppo elevata. Il ricorrente sostiene di aver soddisfatto questa condi-

zione, sottoponendo alla Commissione due preventivi tra cui egli stesso aveva scelto il meno caro. Dato che aveva disdetto il contratto d'affitto di Ispra e preso in affitto un immobile in Rhode-Saint-Genèse il 28 luglio 1968, non poteva attendere una decisione della Commissione.

È inammissibile — dato lo scopo della disposizione — la tesi della Commissione secondo la quale l'approvazione del preventivo sarebbe indispensabile ai fini del rimborso. Il ricorrente ha quindi acquisito il diritto al rimborso delle spese di trasloco nel momento della definitiva destinazione a Bruxelles, cioè il 1° aprile 1970.

Secondo la *convenuta*, in conformità all'art. 20 dello statuto, l'art. 9 dell'allegato VII dello statuto subordina il diritto al rimborso alla necessità di effettuare il trasloco affinché il dipendente possa risiedere nella sede di lavoro. Giacché al momento del trasloco era occupato ad Ispra, il ricorrente ha effettuato il trasloco stesso unicamente per comodità personale ed a suo rischio e pericolo, non già per adempiere l'obbligo di cui all'art. 20 dello statuto. Di conseguenza, l'art. 9 dell'allegato VII osta formalmente alla sua domanda.

Il *ricorrente* deduce che un certo numero di dipendenti di Ispra, che sono pure rimasti in trasferta a Bruxelles per un periodo considerevole, hanno ottenuto il rimborso delle spese di trasloco. È inoltre difficile spiegare perché gli sia stata corrisposta l'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 5, n. 2, dell'allegato VII, mentre gli è stato negato il rimborso delle spese di trasloco.

La *convenuta* ribatte che la situazione dei dipendenti cui allude il ricorrente era diversa da quella di quest'ultimo, dato che essi avevano traslocato solo dopo essere stati trasferiti a Bruxelles, cioè alla fine del periodo di comando.

Nella fase orale, la *convenuta* ha rilevato che, nel periodo dal 16 agosto 1968 al 1° aprile 1970, il ricorrente è stato incaricato degli stessi compiti che avrebbe svolto se l'amministrazione non avesse annullato la decisione comunicata al ricorrente stesso il 12 giugno 1968. L'espletamento di detti compiti implicava brevi permanenze del ricorrente a Ispra.

b) Sulla domanda subordinata

Il *ricorrente* sostiene di aver subito, a causa di un illecito commesso dall'amministrazione, un danno d'entità pari alle spese di trasloco, cioè 80 000 FB. Questo danno emerge dalle difficoltà da lui incontrate in occasione del recesso dal contratto d'affitto di Ispra, difficoltà che si sono risolte in una causa col locatore. Le spese sostenute ammontano a 550 000 Lit. circa.

La *convenuta* oppone di non poter essere tenuta responsabile dell'inadempimento da parte del locatore delle obbligazioni contratte col ricorrente. L'asserito danno è del resto ampiamente compensato dall'indennità di trasferta corrisposta al ricorrente dal 16 agosto 1968 al 31 marzo 1970, mentre egli già risiedeva in Bruxelles.

Il *ricorrente* replica che l'indennità di trasferta è un forfè, corrisposto al dipendente a prescindere dalle sue spese effettive. La sua sistemazione a Bruxelles in attesa del trasferimento non incide minimamente sulla validità dell'indennità stessa. Del resto, il protrarsi della situazione equivoca in cui egli si è trovato durante tale periodo è da imputarsi alla convenuta.

Il ricorrente deduce infine che la sua domanda non si basa unicamente sulla violazione dell'art. 9 dell'allegato VII e sull'illecito dell'amministrazione, ma può del pari fondarsi sull'arricchimento senza causa.

La *convenuta* eccepisce l'inammissibilità di quest'ultimo mezzo, in quanto non dedotta nell'atto introduttivo. Un semplice accenno nel ricorso non può essere considerato come l'esposizione sommaria prescritta dal regolamento di procedura. Il mezzo è inoltre infondato giacché la Commissione, negando il rimborso, si è limitata ad applicare l'art. 9 dell'allegato VII. Il ricorrente non può quindi provare

di aver subito un danno corrispondente al presunto arricchimento della Commissione.
Nella fase orale, il *ricorrente* ha sostenuto inoltre che il mezzo di arricchimento senza causa è stato già dedotto, sia pure in modo poco perspicuo, nell'atto introduttivo. Quanto alla questione del se la nozione stessa di arricchimento senza causa sia stata ammessa dalla Corte, il ricorrente desume dalla sentenza 11 luglio 1968 (26-67, Danvin contro Commissione, Raccolta 1968, pag. 418 e segg.) che la Corte ha ammesso, almeno implicitamente, che tale nozione esista nel diritto comunitario.

In diritto

1/4 Con atto depositato in cancelleria il 29 giugno 1971, il ricorrente ha impugnato dinanzi a questa Corte il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione europea alla sua richiesta di rimborso delle spese di trasloco, richiesta fondata sull'art. 9 dell'allegato VII dello statuto del personale. In via principale, l'azione è diretta all'annullamento del silenzio-rifiuto ed alla condanna della Commissione a versare al ricorrente la somma di 80 000 FB. In subordine, si chiede la condanna della Comunità, rappresentata dalla Commissione, al pagamento della stessa somma, quale risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa dell'illecito commesso dagli uffici della Commissione, illecito consistente nell'averlo assegnato, il 12 giugno 1968, ad una direzione generale della CEEA, con sede di lavoro in Bruxelles, e nell'aver revocato in seguito (20 agosto 1968) tale trasferimento, quando già il ricorrente aveva preso in affitto un'abitazione nell'agglomerato brussellese. Nella fase orale, infine, il ricorrente ha chiesto la stessa somma deducendo l'arricchimento senza causa.

Sulla domanda principale

5/7 Dal fascicolo sottoposto alla Corte si desume che l'assegnazione del ricorrente alla direzione generale XVII, notificatagli il 12 giugno 1968, è stata effettivamente revocata il 2 agosto seguente per motivi d'ordine amministrativo. Tuttavia, in considerazione soprattutto delle disposizioni da lui già prese in merito alla propria sistemazione, il ricorrente veniva comandato a Bruxelles — in attesa che la sua posizione fosse regolarizzata. Egli si trasferiva a Bruxelles nell'agosto 1968 e vi faceva trasportare le proprie masserizie.

8/10 Durante l'intero periodo del comando, egli fruiva dell'indennità gionaliera, che viene corrisposta, a norma degli artt. 11 e 13 dell'allegato VII dello statuto, ai dipendenti in trasferta. In complesso, egli riscuoteva a questo titolo più di 300 000 FB. Il 1º aprile 1970, egli veniva definitivamente assegnato alla

Direzione generale XVII e chiedeva allora, invocando l'art. 9 dell'allegato VII, il rimborso delle spese per il trasloco effettuato nel 1968.

11/13 L'art. 20 dello statuto del personale stabilisce che il dipendente deve risiedere nella sede di lavoro ovvero ad una distanza tale da non ostacolare l'adempimento dei suoi compiti. L'art. 9 dell'allegato VII dello stesso statuto stabilisce che vanno rimborsate al dipendente le spese per il trasloco delle masserizie, qualora egli sia obbligato a trasferire la propria residenza per ottemperare a detto art. 20 e non abbia ottenuto da altra fonte il rimborso delle stesse spese. Tale rimborso è stato negato al ricorrente per il fatto ch'egli abitava nell'agglomerato brussellese dall'agosto 1968, di guisa che il suo trasloco non poteva essere considerato come conseguenza del trasferimento disposto nel 1970.

14/15 Il trasloco del 1968, non potendo essere la conseguenza di un trasferimento disposto nel 1970, non può essere considerato come la conseguenza degli obblighi inerenti al trasferimento stesso. Il ricorrente sostiene tuttavia che detto trasloco dovrebbe essere, in via equitativa, considerato come strettamente connesso al suo trasferimento, dato che questo costituiva unicamente la regolarizzazione degli errori commessi nei suoi confronti nel 1968, di guisa che le spese effettuate nel 1968 avrebbero dovuto essere rimborsate in occasione del suo tramutamento ufficiale, avvenuto nel 1970.

16/18 Le considerazioni d'equità invocate dal ricorrente non giustificano l'interpretazione da lui caldeggiata. L'art. 9 dell'allegato VII dello statuto intende indennizzare i dipendenti delle spese reali e necessarie sostenute per un traferimento nell'interesse del servizio, come si desume sia dal requisito della previa approvazione del preventivo da parte dell'amministrazione, sia dalla condizione che il dipendente non abbia ottenuto da altra fonte il rimborso delle stesse spese. Benché sia lecito interpretare detta disposizione in senso ampio, in modo da non escluderne il dipendente il quale, in attesa della nomina o del trasferimento, abbia già trasferito la propria residenza, tale latitudine è tuttavia giustificata unicamente dall'opportunità di evitare che il dipendente debba far fronte col proprio stipendio alle spese di cui trattasi.

19/21 Non è questo il caso nostro, giacché il ricorrente, date le particolarità del suo trasferimento a Bruxelles, ha fruito durante un lungo periodo di un'indennità speciale, il cui ammontare complessivo supera largamente quello delle spese di trasloco. La Commissione convenuta poteva quindi legittimamente

invocare l'art. 9 dell'allegato VII e negare il rimborso richiestole. La domanda principale è di conseguenza infondata.

Sulla domanda subordinata

22/24 La domanda sarebbe fondata se fosse provato che l'asserito illecito della Comunità ha recato un danno effettivo al ricorrente. Dalle considerazioni che precedono risulta però che questi, grazie al trattamento particolarmente liberale riservatogli, non ha subito alcun danno. Stando così le cose, gli argomenti che il ricorrente pretende trarre dall'arricchimento senza causa della Commissione si ritorcono contro di lui, giacché le spese da lui effettivamente sostenute sono state più che compensate dall'indennità forfettaria, che non corrispondeva alla situazione reale.

25/26 Oltre a ciò si deve far rilevare al ricorrente che sono infondati gli argomenti relativi al confronto con le indennità riscosse da colleghi i quali, mentre risiedevano in Ispra, sono stati del pari comandati presso la direzione generale XVII dal 1968 e sono stati trasferiti definitivamente contemporaneamente al ricorrente. Nel caso di questi colleghi, infatti, tanto la rifusione delle spese di trasferta, quanto il rimborso delle spese per il trasloco effettuato nel 1970 corrispondevano ad esborsi reali ed erano quindi dovuti sia in linea di diritto, sia in via equitativa.

27 La domanda subordinata va quindi del pari disattesa.

Sulle spese

28/30 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa
sentita la relazione del giudice relatore,

sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto lo statuto del personale, in ispecie l'art. 20, nonché gli artt. 9, 11 e 13 dell'allegato VII,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE (Prima Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa sostenute.

Mertens de Wilmars Donner Monaco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 3 maggio 1972.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
J. Mertens de Wilmars

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER DEL 21 MARZO 1972 [1]

Signor Presidente,
Signori Giudici,

Il ricorrente è stato per vari anni dipendente tecnico del Centro di ricerche nucleari di Ispra. Con lettera 12 giugno 1968, la direzione generale personale e amministrazione comunicava al de Haan che dal 20 giugno 1968 avrebbe prestato servizio come amministratore presso la

1 — Traduzione dal tedesco.